Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1988

che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare

(88/124/CEE)

(GU L 62 dell'8.3.1988, pag. 32)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/8/CE della Commissione del 28 dicembre 2001	L 3	53	5.1.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1988

che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare

(88/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/504/CEE, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, il modello del certificato che può accompagnare lo sperma e gli ovuli fecondati dei bovini riproduttori di razza pura al momento di scambi intracomunitari;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 77/504/CEE, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico che può accompagnare lo sperma e gli ovuli fecondati dei bovini riproduttori di razza pura al momento di scambi intracomunitari;

considerando che si può fare a meno di tali certificati qualora le indicazioni previste dalla presente decisione siano già contenute nei documenti di riferimento relativi allo sperma o agli ovuli fecondati dei bovini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari;

considerando che la Commissione ha già stabilito, con la decisione 86/404/CEE [3], il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare; che i dati relativi ai bovini riproduttori di razza pura devono figurare fra quelli relativi allo sperma e agli ovuli fecondati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel certificato genealogico relativo allo sperma di bovini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

▼M1

— i dati aggiornati di cui all'articolo 1 della decisione 86/404/CEE relativi al toro da cui proviene lo sperma ed il suo gruppo sanguigno o i risultati dei test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la sua genealogia,

▼B

— informazioni che consentano di identificare lo sperma e la data in cui è stato raccolto, nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.

▼B

Articolo 2

1. Nel certificato genealogico relativo agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura devono figurare le seguenti indicazioni:

▼M1

— i dati aggiornati di cui all'articolo 1 della decisione 86/404/CEE relativi alla vacca donatrice e al toro donatore e i rispettivi gruppi sanguigni o i risultati dei test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la loro genealogia,

▼B

— informazioni che consentano di identificare, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

2. Nel certificato deve essere indicato chiaramente se ogni fiala contiene più di un ovulo fecondato. Tutti gli ovuli fecondati presenti devono inoltre provenire dai medesimi genitori.

Articolo 3

Le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere presentate:

1. sotto forma di certificato genealogico conforme al modello figurante nell'allegato 1, capitolo I e sotto forma di un documento conforme al modello figurante nell'allegato 1, capitolo II;
2. nei documenti che accompagnano lo sperma. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 1 figurino in tali documenti, utilizzando la formula seguente: «Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 88/124/CEE della Commissione».

Articolo 4

Le indicazioni di cui all'articolo 2 possono essere presentate:

1. sotto forma di certificato genealogico conforme al modello figurante nell'allegato 2, capitolo I e sotto forma di un documento conforme al modello figurante nell'allegato 2, capitolo II;
2. nei documenti che accompagnano gli ovuli fecondati. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 2 figurino in tali documenti, utilizzando la formula seguente: «Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 2 della decisione 88/124/CEE della Commissione».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO 1

CAPITOLO I

MODELLO DI CERTIFICATO GENEALOGICO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE di sperma di bovini riproduttori di razza pura

Informazioni relative al toro donatore :

Organismo emittente :

Denominazione del registro genealogico :

Numero di iscrizione nel registro genealogico :

Sistema di identificazione (placca, tatuaggio, marchio, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) :

.....

Identificatione :

Nome dell'animale (facoltativo) :

Data di nascita : **Razza :**

Nome e indirizzo del proprietario :

Nome e indirizzo dell'allevatore :

Genealogia :

Padre	**Nonno paterno**	**Nonna paterna**
Numero del registro genealogico	**Numero del registro genealogico**	**Numero del registro genealogico**
Madre	**Nonno materno**	**Nonna materna**
Numero del registro genealogico	**Numero del registro genealogico**	**Numero del registro genealogico**

►(1) Gruppo sanguigno o test equivalente approvato conformemente alla legislazione comunitaria:
(specificare il test e i risultati) ◄

Risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione dell'origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

Fatto a **il**

.....

(firma)

[NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

.....

►(1) M1

▼B

CAPITOLO II

MODELLO DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLO SPERMA

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) :

Identificazione :

A.

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del toro	Razza

B.

Origine dello sperma :

Nome e indirizzo del centro di raccolta :

.....

Destinatario dello sperma :

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

Fatto a il

.....

(firma)

[NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

.....

▼B

ALLEGATO 2

CAPITOLO I

MODELO DI CERTIFICATO GENEALOGICO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE di ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura

A. Informazioni relative al toro donatore :

Organismo emittente :

Denominazione del registro genealogico :

Numero di iscrizione nel registro genealogico :

Sistema di identificazione (placca, tatuaggio, marchio, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) :

.....

Identificazione :

Nome dell'animale (facoltativo) :

Data di nascita : Razza : Sesso :

Nome e indirizzo del proprietario :

Nome e indirizzo dell'allevatore :

Padre	Nonno paterno	Nonna paterna
Numero del registro	Numero del registro	Numero del registro
genealogico	genealogico	genealogico

Genealogia :

Madre	Nonno materno	Nonna materna
Numero del registro	Numero del registro	Numero del registro
genealogico	genealogico	genealogico

►(1) Gruppo sanguigno o test equivalente approvato conformemente alla legislazione comunitaria:
(specificare il test e i risultati) ◄

Risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione dell'origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

B. Informazioni relative alla vacca donatrice :

Organismo emittente :

Denominazione del registro genealogico :

Numero di iscrizione nel registro genealogico :

Sistema di identificazione (placca, tatuaggio, marchio, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) :

.....

Identificazione :

Nome dell'animale (facoltativo) :

Data di nascita : Razza : Sesso :

Nome e indirizzo del proprietario :

Nome e indirizzo dell'allevatore :

Padre	Nonno paterno	Nonna paterna
Numero del registro	Numero del registro	Numero del registro
genealogico	genealogico	genealogico

Genealogia :

Madre	Nonno materno	Nonna materna
Numero del registro	Numero del registro	Numero del registro
genealogico	genealogico	genealogico

►(2) Gruppo sanguigno o test equivalente approvato conformemente alla legislazione comunitaria:
(specificare il test e i risultati) ◄

▼B

Risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati (con indicazione dell'origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

Fatto a il

.....

(firma)

[NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

.....

▼B

CAPITOLO II

MODELLO DEL DOCUMENTO RELATIVO AGLI OVULI FECONDATI

Sistema di identificazione degli ovuli fecondati (numero, colore):

Identificazione:

Numero di ovuli per pipetta:

A.

Numero di ovuli	Data di inseminazione	Data di raccolta	Identificazione del toro e della vacca	Razza

B.

Origine degli ovuli fecondati:

Nome e indirizzo del centro di raccolta:

.....

Destinazione degli ovuli fecondati:

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Fatto a il

.....

(firma)

[NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

.....